



Università
Ca' Foscari
Venezia



Assoreca
ASSOCIAZIONE AMBIENTE . ENERGIA
SICUREZZA . RESPONSABILITÀ SOCIALE

Vicenza, 28 Gennaio 2026

Palazzo Bonin Longare, sede di Confindustria Vicenza

LA GESTIONE DEL RISCHIO IN MATERIA DI RIFIUTI ALLA LUCE DELLA L. 147/2025

I nuovi delitti in materia di gestione dei rifiuti

Avv. Roberto Losengo
Losengo Soliani Studio Legale Associato
Milano - Padova





L'evoluzione normativa dei delitti ambientali

Storicamente:

art. 434 c.p.: crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

art. 439 c.p.: avvelenamento di acque o sostanze alimentari

art. 452 c.p.: delitti colposi contro la salute pubblica

La giurisprudenza, in assenza di norme specifiche, ha spesso operato forzature interpretative volte a ricondurre all'interno delle fattispecie di avvelenamento e disastro (anche nella forma dolosa), i macroeventi di inquinamento verificatisi attraverso condotte reiterate e diluite nel tempo.

Più recentemente (fermo quanto disposto dalla L. 147/2025):

art. 260 D.Lgs. 152/2006 (già **art. 53 bis D.Lgs. 22/1997**): attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (oggi **art. 452 quaterdecies c.p.**)

art. 256 bis D.Lgs. 152/2006: combustione illecita di rifiuti



L'evoluzione normativa dei delitti ambientali

Prima della L. 68/2015:

- modello di criminalizzazione ambientale improntato su fattispecie contravvenzionali;
- pochi delitti (collocati principalmente all'interno Codice Penale) e plurime contravvenzioni (presenti soprattutto nel Testo Unico Ambientale);
- figure di reato prevalentemente dirette a reprimere violazioni formali, derivanti da attività lecite, ma soggette ad autorizzazioni amministrative;
- reati di pericolo: non viene punito il danno arrecato all'ambiente, ma la violazione di precetti e limiti tabellari (spesso anche in assenza di concreta offensività);
- definizione agevolata attraverso la procedura di estinzione ex art. 318 bis T.U.A



La prima grande rivoluzione

L. 68/2015

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto nel **Codice Penale** il nuovo **Titolo VI bis**, denominato «**Dei delitti contro l'ambiente**».

Sono stati introdotti i seguenti delitti:

art. 452 bis c.p.: inquinamento ambientale

art. 452 ter c.p.: morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

art. 452 quater c.p.: disastro ambientale

art. 452 quinques c.p.: delitti di inquinamento e disastro in forma colposa

art. 452 sexies c.p.: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

art. 452 septies c.p.: impedimento del controllo

art. 452 terdecies c.p.: omessa bonifica

Inoltre:

art. 452 octies c.p.: introduzione di un'aggravante speciale per la commissione dei nuovi delitti in forma associativa

art. 452 novies c.p.: previsione di una nuova aggravante ambientale

art. 452 decies c.p.: disciplina del cd. ravvedimento operoso

art. 452 undecies c.p.: introduzione di una ipotesi speciale di confisca obbligatoria

art. 452 duodecies c.p.: introduzione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di condanna



Ulteriori modifiche legislative

D.Lgs. 21/2018

Nell'ambito delle disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, il delitto di **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, originariamente previsto dall'**art. 260 T.U.A.**, è oggi disciplinato dall'**art. 452 quaterdecies c.p.**

Assoluta continuità normativa tra le due disposizioni.

L. 137/2023

Dal **10 ottobre 2023** è entrata in vigore la **L. 137/2023** (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 105/2023) che, in materia ambientale:

- ha inserito nell'**art. 240 bis**, primo comma, c.p. (c.d. confisca allargata), oltre ai già previsti delitti di cui agli artt. 452 *quater* e 452 *octies*, primo comma, c.p., anche quelli di cui agli artt. 452 *bis*, 452 *ter*, 452 *sexies* e 452 *quaterdecies* c.p.;
- ha modificato il secondo comma dell'**art. 452 bis** c.p.;
- ha modificato il secondo comma dell'**art. 452 quater** c.p.



LA LEGGE 147/2025

Introduzione di nuovi delitti ambientali

Dall'**8 ottobre 2025** è entrata in vigore la **L. 147/2025** (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 116/2025) che, pure essendo stata introdotta con lo scopo principale di contrastare le attività illecite in materia di rifiuti e di effettuare la bonifica della c.d. «Terra dei fuochi», ha inciso profondamente sull'intero apparato sanzionatorio in materia di rifiuti, comportando numerose incongruenze e disarmonie sul piano sistematico.

1) Introduzione di nuovi delitti:

- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. **255 bis** T.U.A.)
- abbandono di rifiuti pericolosi (art. **255 ter** T.U.A.)
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. **256** T.U.A.);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario (art. **258** T.U.A.)
- spedizione illegale di rifiuti (art. **259** T.U.A.)
- delitti (artt. **255 bis**, **255 ter**, **256** e **259** T.U.A.) in materia di rifiuti punibili anche a titolo di colpa (art. **259 ter** T.U.A.)



LA LEGGE 147/2025

Ulteriori modifiche normative

- 2) aggravante dell'attività di impresa (art. **259 bis** T.U.A.);
- 3) artt. **255 ter** [abbandono di rifiuti pericolosi], **256 commi 1 bis, 3 e 3 bis** [attività di gestione di rifiuti non autorizzata], **256 bis** [combustione illecita di rifiuti] e **259** [spedizione illegale di rifiuti] T.U.A. **ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto** (art. **131 bis** c.p.);
- 4) modifiche agli artt. **452 sexies** [traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività] e **452 quaterdecies** [attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti] c.p.;
- 5) pene accessorie (art. **2 bis** L. 147/2025);
- 6) estensione arresto in flagranza differita;
- 7) estensione dell'amministrazione giudiziaria disposta dal codice antimafia;
- 8) modifiche all'art. **25 undecies** D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità derivante da reato delle persone giuridiche.



LA LEGGE 147/2025

I nuovi delitti

Art. 255 bis D.Lgs. 152/2006 – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita** rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la **reclusione da sei mesi a cinque anni** se:
 - a) dal fatto deriva **pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone** ovvero **pericolo di compromissione o deterioramento**:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
 - b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la **reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi**.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



LA LEGGE 147/2025

I nuovi delitti

Art. 255 ter D.Lgs. 152/2006 – Abbandono di rifiuti pericolosi

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita** rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la **reclusione da uno a cinque anni**.
2. La pena è della **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** quando:
 - a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
 - b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
3. **I titolari di imprese e i responsabili di enti** che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la **reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi**. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della **reclusione da due anni a sei anni e sei mesi**.



LA LEGGE 147/2025

I nuovi delitti

Art. 256 D.Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Ipotesi base:

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione**, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la **pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro**. Se i fatti riguardano **rifiuti pericolosi**, la pena è della **reclusione da uno a cinque anni**.

Prima della riforma:

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena **dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro** se si tratta di **rifiuti non pericolosi**;
- b) con la pena **dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro** se si tratta di **rifiuti pericolosi**.



LA LEGGE 147/2025

I nuovi delitti

Art. 256 D.Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Discarica abusiva (commi 3 e 3 bis)

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punita con la **reclusione da uno a cinque anni**. Si applica la pena della **reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi** se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Penale ulteriormente aggravata (**reclusione da due anni a sei anni**) nel caso in cui ricorrono i **casi particolari** di pericolo per la pubblica incolumità o per le matrici ambientali o di commissione del fatto in un sito contaminato.

Confisca obbligatoria del sito.

Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione (comma 4)

Penale dell'**ammenda da seimila euro a cinquantaduemila euro o dell'arresto fino a tre anni** nel caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, nel caso in cui riguardi rifiuti **non pericolosi** e **non** ricorrono le ipotesi dei **casi particolari**.

La legge di conversione non prevede alcuna disposizione nel caso di inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni alla gestione di rifiuti **pericolosi**: *quid iuris?*



LA LEGGE 147/2025

I nuovi delitti

Altre modifiche

Art. 256 bis D.Lgs. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti

Aggravamenti sanzionatori con i commi 3 *bis* e 3 *ter* (aggiunti).

Art. 258 D.Lgs. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Introdotta la pena della reclusione da uno a tre anni per chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario o senza i documenti sostitutivi ivi previsti (comma 4).

Aggravamento in termini di sanzioni amministrative accessorie.

Art. 259 D.Lgs. 152/2006 – Spedizione illegale di rifiuti

Pena base, in relazione ai rifiuti non pericolosi, aumentata dall'ammenda (da € 1.550 ad € 26.000) e l'arresto (fino a due anni) alla reclusione da 1 a 5 anni.

Art. 259 ter D.Lgs. 152/2026 – Delitti colposi in materia di rifiuti

Fattispecie di nuova introduzione.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255 *bis*, 255 *ter*, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.



LA LEGGE 147/2025

I nuovi delitti

Alcune criticità ...

Alcune fattispecie di mero pericolo vengono sanzionate più gravemente (o appena poco meno gravemente) rispetto al reato di evento di cui all'art. 452 bis c.p. (punito con la reclusione da 2 a 6 anni, oltre la multa).

Infatti:

- l'art. 255 *bis* T.U.A. commina una pena fino a 5 anni (aumentata a 5 anni e 6 mesi se il reato è commesso nell'esercizio di un'impresa);
- l'art. 255 *ter* T.U.A. prevede la pena della reclusione fino a 6 anni e 6 mesi;
- il massimo di pena per l'art. 256 T.U.A. è di 5 anni nel caso di rifiuti non pericolosi e di 6 anni e 6 mesi nel caso di rifiuti pericolosi (comma 1 *bis*, ultimo periodo);
- l'art. 256 *bis* T.U.A (combustione illecita di rifiuti), per rifiuti non pericolosi, prevede la reclusione da tre a sei anni;
- si arriva fino a 9 anni nella massima estensione dell'aggravante inserita nell'art. 452 *quaterdecies* c.p.

I "neopromossi" delitti ambientali, anche nella forma aggravata di pericolo, sono puniti anche per colpa (art. 259 *ter* T.U.A.), non avendo il legislatore considerato che la L. 68/2015 aveva già previsto una fattispecie di delitto colposo di pericolo, in riferimento alle fattispecie di inquinamento e disastro ambientale (quest'ultima ora collide con l'ipotesi di pericolo all'incolumità).



LA LEGGE 147/2025

I nuovi delitti

... ed altre criticità

- Profili di incostituzionalità rispetto a disarmonie di sistema
- Profili di intempestività rispetto a recepimento Direttiva UE 1203/2024 sulla tutela penale dell'ambiente
- Improprio richiamo alla sentenza CEDU del 30 gennaio 2025 (Cannavacciuolo / Italia), che si pronunciava sulla situazione della c.d. «Terra dei Fuochi», ma non imponeva alcun intervento normativo, di carattere strutturale, volto ad aggravare in maniera tanto significativa l'impianto sanzionatorio, puntando piuttosto su programmi di prevenzione e monitoraggio e sulla dotazione di risorse sulla bonifica.

Il legislatore sembra, ancora una volta, aver adottato una risposta di carattere «panpenalistico», attraverso la proliferazione di fattispecie penali di cui dovrà essere verificata l'effettiva portata applicativa.



Università
Ca' Foscari
Venezia



DA OTTANT'ANNI
CO' LE IMPRESE

CONFININDUSTRIA
Vicenza

Assoreca
ASSOCIAZIONE AMBIENTE . ENERGIA
SICUREZZA . RESPONSABILITÀ SOCIALE

LA GESTIONE DEL RISCHIO IN MATERIA DI RIFIUTI ALLA LUCE DELLA L. 147/2025

Vicenza, 28 Gennaio 2026

Palazzo Bonin Longare, sede di Confindustria Vicenza

Grazie per l'attenzione

Teniamoci in contatto!

Avv. ROBERTO LOSENGO

LOSENGO SOLIANI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
robertolosengo@losengosoliani.com
losengosoliani.com
20122 Milano – Corso Italia, 49
35139 Padova – Via Trieste, 49
Tel. 02 55193785 - 02 49470484



CONVEGNO